

# STATUTO CONSORZIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL MALCANTONE

## Capo I Generalità

### Articolo 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione di **Consorzio Approvvigionamento Idrico del Malcantone** é costituito tra i Comuni di:

1	Agno	5	Bioggio	9	Migliaglia
2	Alto Malcantone	6	Cademario	10	Neggio
3	Aranno	7	Croglio	11	Novaggio
4	Bedigliora	8	Curio	12	Vernate

un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom) e della Legge cantonale sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 (LAppr)

### Articolo 2 Scopo

Il Consorzio ha per scopo di:

- a) progettare, costruire e gestire opere di approvvigionamento idrico delle acque potabili a favore dei Comuni facenti parte del Consorzio
- b) provvedere alla loro manutenzione ed eventuale sostituzione
- c) garantire un corretto approvvigionamento idrico sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e conforme alle direttive in vigore

### Articolo 3 Competenze comunali delegate

Conformemente agli scopi menzionati, al Consorzio sono delegate le competenze comunali per la progettazione, l'esecuzione e la gestione delle opere di approvvigionamento idrico

### Articolo 4 Sede

La sede del Consorzio é il Comune politico di Agno.

### Articolo 5 Durata

Il Consorzio é costituito per una durata indeterminata.

## **Capo II Organi del Consorzio**

### **Articolo 6           Organi**

Gli organi del Consorzio sono:

- a) Il Consiglio Consortile
- b) la Delegazione Consortile

### **a) Consiglio Consortile**

#### **Articolo 7           Composizione ed elezione**

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica é incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

#### **Articolo 8           Competenze**

Il Consiglio consortile é l'organo superiore del Consorzio al quale spettano le seguenti competenze:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione del Consorzio
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato

#### **Articolo 9           Seduta costitutiva**

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

#### **Articolo 10          Competenze delegate alla Delegazione consortile;                           facoltà di delega all'amministrazione consortile**

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 8 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di fr 20'000.

Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di fr. 50'000.

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali

amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

#### Articolo 11      **Funzionamento**

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile. Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

#### Articolo 12      **Ritiro e rinvio dei messaggi**

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

#### Articolo 13      **Diritto di voto (Allegato A)**

I voti da distribuire ai Comuni, proporzionalmente alle quote di partecipazione (art. 27), di principio sono 100, riservato quanto segue:

- a) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle quote di partecipazione;
- b) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune
- c) in caso di resto maggiore o uguale a 0,5 è assegnato un voto intero

#### Articolo 14      **Coinvolgimento dei Comuni**

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativo agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile. Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile. Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire raggugli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

#### Articolo 15      **Istruzione e revoca dei rappresentanti**

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo. I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

#### Articolo 16      **Sedute ordinarie e straordinarie**

Il Consiglio consortile si riunisce:

- a) in seduta ordinaria
  - entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi
  - entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi
- b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:
  - dalla Delegazione consortile

- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

## **b) Delegazione Consortile**

### **Articolo 17      Composizione**

La Delegazione consortile si compone di cinque membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

### **Articolo 18      Nomina della Delegazione**

La Delegazione consortile é nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva a scrutinio segreto.

E' eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio e diritto di voto nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse sono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

### **Articolo 19      Presidente**

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse sono messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

### **Articolo 20      Competenze**

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo
- b) provvede all'aggiornamento periodico (al massimo ogni cinque anni) della chiave di riparto in funzione dell'evoluzione dei parametri di calcolo
- c) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e dei finanziamenti pervenuti da altre fonti
- d) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo
- e) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili
- f) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio
- g) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 23
- h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 10 del presente statuto.

#### **Articolo 21      Funzionamento**

La Delegazione Consortile funziona, per analogia secondo le norme del capitolo quarto della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, tranne gli articoli 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi e 116.

La Delegazione Consortile può fare spese di carattere ordinario e straordinario non preventivate, senza il consenso dei legislativi comunali, fino ad un importo annuo complessivo di franchi 10'000.- .

Se il Municipio di un Comune membro del Consorzio ne fa richiesta, la Delegazione Consortile è tenuta, in ogni tempo, a fornire raggugli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

### **Capo III Tenuta dei conti e organo di controllo esterno**

#### **Articolo 22      Tenuta dei conti**

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

#### **Articolo 23      Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno**

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 20.

#### **Articolo 24      Conti preventivi**

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

#### **Articolo 25      Conti consuntivi**

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

#### **Articolo 26      Piano finanziario**

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

## **CAPO IV Finanziamento**

### **Articolo 27      Quote di partecipazione (Allegato A)**

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante delle quote di partecipazione, dedotti eventuali sussidi, versate dai Comuni su richiesta della Delegazione.

Le quote di partecipazione dei Comuni alle spese di gestione corrente e di investimento sono stabilite in base alla chiave di riparto elaborata tenendo conto delle singole interessenze. La stessa è approvata dal Legislativo di ogni Comune consorziato ed è parte integrante del presente Statuto.

## **Capo V Norme varie**

### **Articolo 28      Segretario consortile e dipendenti**

Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

### **Articolo 29      Diritto di firma**

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

### **Articolo 30      Scioglimento e liquidazione del Consorzio**

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

In caso di scioglimento la Delegazione istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e conguaglio spese finali. Per eventuali partecipazioni finanziarie e ripartizioni di spese fa stato la chiave di riparto di cui all'art. 27.

### **Articolo 31      Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione enti locali.

Approvato dai legislativi dei Comuni Consorziati e dal Consiglio Consortile

Approvato dalla Sezione Enti Locali il 16 marzo 2016                      con risoluzione no. RE 13765